



66058-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce *“il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie”*;

VISTO l'accordo in data 12.05.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 16.05.2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori dalla società di cui trattasi di cui 5 della sede di Roma (RM) e 3 dello scalo di Fiumicino (RM);

VISTO il decreto n. 60743, del 26.07.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 16.05.2011 al 15.11. 2011, in favore di 8 lavoratori dipendenti della società **AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.** delle sedi di: Roma (RM) e Fiumicino (RM);



66058-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto n. 63653 del 30.12.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 8 lavoratori dipendenti della società **AEROLINEAS ARGENTINAS S.A** cui n. 5 (assistenti di terra) della sede di Roma (RM) e n. 3 (assistenti di terra) dello scalo di Fiumicino (RM), per il periodo dal 16.11.2011 al 15.05.2012;

VISTA l'istanza con la quale la società **AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 16.05.2012 al 15.11.2012, in favore di 8 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Roma (RM) e Fiumicino (RM);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 16.05.2012 al 15.11.2012, in favore di 8 lavoratori dipendenti dalla società **AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.**, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in



66058-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

data 12.05.2011, in favore di 8 lavoratori dipendenti della società **AEROLINEAS ARGENTINAS S.A** cui n. 5 (assistenti di terra) della sede di Roma (RM) e n. 3 (assistenti di terra) dello scalo di Fiumicino (RM), per il periodo dal 16.05.2012 al 15.11.2012

Matricola INPS: 7002700547

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

**ART. 4**

La società **AEROLINEAS ARGENTINAS S.A** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.



66058-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, 28 MAG. 2012

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Elsa Fornero

✓

nr met h.

h